



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ambito Territoriale di Vibo Valentia
Via G. Fortunato, 89900 (VV) - Tel. 0963/4781200

IL DIRIGENTE

- VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.L.vo 297/94;
- VISTA la legge 3/5/1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTA la legge 27/12/2006 n. 296, e in particolare l'articolo 1, c. 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO il D.M. n. 235/2014 relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017 e successiva proroga fino all'a. s. 2018/2019 ai sensi dell'art. 1 comma 10 bis della Legge 21/2016;
- VISTO il D.M. n. 374/2019 relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;
- VISTO il D.M. n. 60/2022 relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2022/2025;
- VIST il proprio Decreto, prot. n. 6378 del 25.08.2014 con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17 e successivi provvedimenti di modifica e integrazione relativi allo stesso, nonché a quelli riguardanti i successivi anni scolastici di validità;
- VISTO il proprio Decreto, prot. n.3453 del 15.07.2021, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento provinciali definitive del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo per il triennio 2019/2022;
- VISTO il proprio Decreto, prot. n.3298 del 21.06.2022, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento provinciali definitive del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo per il triennio 2022/2025;
- VISTE le sentenze del Consiglio di Stato espresse nelle Adunanze Plenarie n. 11 del 20/11/2017 e n. 5 del 27/02/2019;
- VISTO l'art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019 che ha apportato modifiche all'art. 4 della Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, con particolare riferimento ai commi 1 e 1bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;
- VISTO in particolare il comma 1 -bis della legge n. 96 agosto 2018, come modificato dall'art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, il quale stabilisce che *“al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico”*;
- VISTA la nota ministeriale n. 709 del 20.05.2020 avente ad oggetto. *“Applicazione della normativa*

VISTA	vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenze”;
VISTA	la nota ministeriale prot. 13901 del 03 giugno 2020, con cui l’Amministrazione centrale ha fatto pervenire indicazioni circa il contenzioso seriale concernente l’inserimento in GAE dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/02;
VISTA	la Sentenza n. 3416 , pubblicata in data 05.05.2022, resa nel procedimento R.G. n. 10253/2016 , con cui il T.A.R. Lazio (Sezione Terza bis) ha dichiarato estinto per perenzione il ricorso presentato dai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002;
CONSIDERATO	che i sopracitati inserimenti in G.A.E. sono stati disposti con espressa riserva di procedere all’immediato depennamento dalle graduatorie di pertinenza nel caso di esito favorevole all’amministrazione nel merito;
CONSIDERATO	che alcuni ricorrenti, nelle more del giudizio di merito, sono stati destinatari di contratti a tempo indeterminato sebbene individuati con riserva e fatto salvo l’effetto risolutivo connesso alla soccombenza che dovesse risultare all’esito del giudizio di merito;
CONSIDERATO	che, ai sensi dell’art. 25, comma 5, del vigente CCNL Comparto scuola, è causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto;
RITENUTO	di dover dare esecuzione ai succitati provvedimenti giurisdizionali, disponendo il depennamento dei docenti ricorrenti in essi richiamati ed inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia e primaria della provincia di Vibo Valentia;
VISTO	il proprio decreto, prot. n. 3977 del 12.07.2022;
RITENUTO	di dover procedere alla correzione del termine finale relativo alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato in favore della docente Romano Eleonora;
RITENUTO	che trattasi di provvedimento a contenuto vincolato per il quale non trova applicazione la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo né tantomeno la comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi degli artt. 7 e ss. Legge n. 241/90;

DECRETA

Art.1 Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione del succitato provvedimento giurisdizionale e, in applicazione dell’art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20.12.2019, il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia e della scuola primaria della provincia di Vibo Valentia delle seguenti docenti:

Cognome	Nome	Data di nascita	Depennamento GAE	I.D.	Stato giuridico
Fatiga	Sara	04.02.1981	AAAA/EEEE	VV/52471	Incarico a t.d. fino al 30.06.2022
Morabito	Emanuela	13.06.1979	AAAA/EEEE	VV/51840	Incarico a t.d. fino al 30.06.2022
Romano	Eleonora	10.03.1970	AAAA	VV/52849	Immissione in ruolo- 01.09.2018 concorso per soli titoli- sede I.C. D'antona - (VVAA80300X)

Art.2 Per effetto di quanto disposto all’art. 1, sono annullati i provvedimenti aventi ad oggetto l’inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia e della scuola primaria posto comune e/o sostegno della provincia di Vibo Valentia dei suindicati docenti.

Art.3 E’ annullato, altresì, il provvedimento di individuazione con riserva per la stipula del contratto a

tempo indeterminato in forza del precedente inserimento in G.A.E. con riserva della docente Romano Eleonora, nata il 10.03.1970, indicata all'art.1 del presente atto.

Il Dirigente Scolastico nelle cui sede risulti titolare il personale docente destinatario del presente provvedimento formalizzerà, mediante apposito decreto emesso ai sensi dei già citati commi 1 e 1-bis dell'art. 4 della L. 96/18 come modificato dall'art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, per effetto del presente provvedimento, la risoluzione del contratto a tempo indeterminato attualmente in essere e procederà alla contestuale stipula, a favore del medesimo docente, di un contratto di supplenza a tempo determinato alla data del presente provvedimento sulla medesima sede di servizio, provvedendo ad informare il competente Ufficio MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato delle eventuali variazioni.

Art. 4 Sono confermati i contratti di supplenza da GAE e I fascia d'istituto stipulati fino al 30 giugno 2022. Relativamente ai contratti stipulati per le supplenze temporanee, gli stessi, termineranno alla loro naturale scadenza.

Resta inteso che il presente provvedimento non ha alcun effetto nei confronti di eventuali contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati a seguito di individuazione da graduatoria concorsuale, nonché sull'eventuale nomina di supplenza da G.P.S.

Art.5 Il depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento comporta il venire meno del diritto all'inserimento nella prima fascia delle graduatorie d'istituto, pertanto, i Dirigenti scolastici, nelle cui graduatorie risultino eventualmente inseriti i docenti sopra indicati, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni dalla prima fascia.

I dirigenti scolastici provvederanno ad effettuare le relative modifiche al SIDI e a notificare il presente provvedimento ai docenti che prestano servizio nella loro scuola.

Art.6 L'amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si dovessero rendere necessarie.

Art.7 Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente decreto prot. n. 3977 del 12.07.2022.

Art.8 Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all'Albo on line di questo Ufficio con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento.

IL DIRIGENTE
Concetta Gullì

Al Sito web – SEDE

Ai Dirigenti scolastici delle II.SS. della provincia di Vibo Valentia – LORO SEDI

Agli UU.AA.TT. della Repubblica – LORO SEDI